

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2985

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVALLARO, ANGIUS, BORDON, ZANCAN, AYALA, BATTISTI, MARITATI, LIGUORI, DONATI, PETRINI, PAGLIARULO, IOVENE, MARINO, SODANO Tommaso, MALABARBA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, D'AMICO, DI SIENA, OCCHETTO, FALOMI, SALVI, SOLIANI, MUZIO, GIARETTA, BISCARDINI, MANZIONE, DANIELI Franco, BETTONI BRANDANI, DE ZULUETA, MASCIONI, VICINI e PIATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2004

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ricalca pressoché fedelmente la proposta presentata alla Camera dei deputati nella presente legislatura con il n. 4208, a prima firma dell'onorevole Marco Boato, e sottoscritta da un gran numero di deputati di tutti i gruppi parlamentari dell'opposizione di centro-sinistra.

Il disegno di legge, per quanto riguarda la parte sanzionatoria, ripropone, come la menzionata proposta Boato, il testo elaborato nella scorsa legislatura da una Commissione tecnica istituita per predisporre un testo di riforma in materia di disciplina degli stupefacenti, coordinata dal magistrato Giuseppe La Greca e con la responsabilità politica dell'allora sottosegretario alla giustizia Franco Corleone.

La parte sulle misure alternative per i detenuti tossicodipendenti è invece stata curata dal dottor Alessandro Margara, già magistrato di sorveglianza e capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il coordinamento di questo lavoro è stato del cartello di associazioni denominato «Dal penale al sociale» ed esso ha ricevuto adesioni di personalità, operatori e rappresentanti di varie realtà del settore; il testo è consultabile sul sito «www.fuoriluogo.it».

L'analisi di quasi tredici anni di applicazione della legislazione in materia di stupefacenti, contenuta nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico», dimostra, come emerso anche nella Conferenza sulle droghe di Napoli del 1997, il fallimento della strate-

gia dell'innalzamento delle pene finalizzato al recupero.

Tale strategia, innestata sul sistema giudiziario penale italiano, claudicante ed inefficace per suo conto, ha, infatti, finito per produrre solo rigidità insuperabili.

La previsione, nell'ipotesi base, di un minimo edittale di otto anni di reclusione per le condotte di semplice spaccio, ha determinato un rilevante innalzamento delle pene da scontare, con migliaia di persone che non possono accedere ad alcuna misura.

È noto ed incontrovertito come la fattispecie di «spaccio» si intersechi pressoché sistematicamente con soggetti che fanno anche e soprattutto consumo di sostanze stupefacenti.

Tra le proposte avanzate per ovviare agli inconvenienti rilevati vi è quella dell'innalzamento dei livelli di pena che consentono l'accesso alle misure alternative, in parte già percorsa nell'attuale legislatura in via generale; una tale proposta, pur condivisibile negli obiettivi, si traduce in un'esaltazione dell'irrazionalità del sistema, allargando la forbice tra pena inflitta e pena effettivamente scontata, con il rischio di pesanti ripercussioni sul sistema in generale ed in particolare con riferimento al tema della certezza della pena, oggi prepotentemente in discussione.

Più razionale appare invece la proposta di adeguare il sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti ai livelli edittali medi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, facendo opera di adeguata e non emotiva o demagogica comparazione con i reati di maggiore allarme e rilevanza sociale.

Di qui la proposta di rivedere anche i livelli sanzionatori, lasciando pene elevate solo per le ipotesi di «traffico» di stupefa-

centi e di associazioni criminali, per le quali sono previste aggravanti speciali.

L'intervento sull'articolo 73 del testo unico può essere l'occasione anche per un miglioramento sul piano tecnico della normativa penale in materia, che nel 1990, sulla spinta emozionale che accompagnò il varo del testo unico, fu scritta ricopiando il testo delle convenzioni internazionali in materia, con un risultato tecnicamente poco limpido: l'articolo 73 del testo unico enumera ben 22 fattispecie penali, spesso con sinonimi, ripetizioni e ridondanze.

Una tale tecnica normativa è consona ad un trattato internazionale destinato ad essere sottoscritto da Paesi con sistemi giuridici molto diversi tra loro (in particolare si pensi ai Paesi di *common law*), ma non appare adeguatamente rispondente ai canoni di legalità in materia penale richiesti dall'articolo 25 della nostra Costituzione.

Oltre alla riscrittura dell'articolo 73, il presente disegno di legge si propone di eliminare ogni ipotesi di sanzione per le condotte di consumo.

Da un lato, tutti riconoscono che con il referendum del 1993 il sistema sanzionatorio previsto per le ipotesi di consumo ha perso in gran parte la sua ragione di essere e non è pensabile un intervento che vada contro la volontà referendaria.

Dall'altro lato, cosa più importante, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che le sanzioni amministrative per i consumatori di sostanze rappresentano un'inutile afflizione nei confronti di soggetti che avrebbero bisogno di aiuto e di sostegno e non certo di un'ulteriore spinta verso l'emarginazione e il delitto.

Sospendere la patente ad un consumatore di droga (si badi: non a chi sia colto alla guida in stato di alterazione da sostanze) significa soltanto ridurre le sue possibilità di lavoro e di vita, aumentare il rischio di commissione di reati (ad esempio, proprio la guida senza patente) e quindi maggiore

emarginazione ed aumento del rischio criminale.

Al fine di fornire chiarezza agli operatori sulla liceità degli interventi di riduzione del danno si propone infine l'inserimento di una norma che indica la riduzione del danno tra gli obiettivi degli enti locali e degli enti ausiliari e, a titolo meramente esemplificativo, elenca alcuni degli interventi sicuramente riconducibili a tale obiettivo e sui quali si sono manifestati dubbi in sede operativa.

1) La legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di disciplina degli stupefacenti ha manifestato una notevole fiducia negli aspetti repressivi, dando particolare forza alle pene previste per i vari reati. Né si è tenuto conto della condizione di tossicodipendenza nella quale si muovevano e si muovono molti dei condannati. E così i tossicodipendenti hanno trovato una risposta alla loro condizione soprattutto nel carcere e solo secondariamente in interventi idonei ad incidere su tale condizione.

A seguito, però, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, emanato in applicazione dell'esito del referendum del 18 aprile 1993, si è avuta la depenalizzazione delle ipotesi di uso personale e detenzione per uso personale, che erano sanzionate anche dal nuovo testo unico.

Da questo, però, devono derivare due linee di intervento:

a) la prima è quella di ribadire la non punibilità dell'uso di stupefacenti e delle condotte connesse e di trarre da questo le conseguenze logiche anche sul piano degli interventi sanzionatori, anche se non penali, cioè sulle sanzioni amministrative;

b) la seconda è quella di una profonda revisione del sistema sanzionatorio, nel quale si dia attenzione particolare alla condizione di tossicodipendenza degli autori dei reati.

La prima linea di intervento sarà visibile nelle modifiche normative che si propongono di seguito.

Quanto alla seconda linea di intervento, è da rilevare che l'impianto sanzionatorio della citata legge n. 162 del 1990, malgrado l'esito del referendum di cui il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1993 era attuazione, è però rimasto. È rimasto, cioè, l'impianto sanzionatorio di una legge fortemente segnata dal proposito di sanzionare anche il solo uso (rendendo punibile ogni detenzione di sostanza superiore alla dose media giornaliera) e di colpire pertanto (penalmente e non solo) la condizione di tossicodipendenza.

Intervenire sulle pene è dunque doveroso anche in ossequio ai principi che informavano i quesiti referendari che hanno vinto nel Paese.

Una lunga carcerazione non è assolutamente utile per il superamento della tossicodipendenza; anzi, essa condiziona negativamente tutti gli elementi di base della dipendenza, rafforzando frustrazioni, bruciando le alternative di socializzazione, dando nuovo spazio al desiderio della sostanza, fornendo occasioni, nella comunità di vita con altre persone nelle stesse condizioni, per l'ulteriore ripresa delle condotte criminose utili al mantenimento della dipendenza.

Si tenga conto che la quota di detenuti tossicodipendenti in carcere è di circa il 30 per cento.

Esiste, d'altronde, un problema di congruenza della pena, nella sua entità, ai principi costituzionali.

Va ricordata la sentenza costituzionale n. 313 del 26 giugno-2 luglio 1990, che ha portato alla modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nella parte in cui richiede che, in caso di patteggiamento sulla pena, la stessa sia «congrua», ovvero adeguata ai fini propri della pena medesima: congrua, cioè, a dare uno spazio temporale concreto utile a realizzare un percorso riabilitativo proporzionato al reato commesso.

E va chiarito che non vi è solo una congruenza circa l'entità minima della pena, ma anche circa l'entità massima, che non

può essere tale da rimettere ad un futuro incerto e remoto la possibilità di orientare l'esecuzione penale alla progettazione e allo sviluppo di percorsi di riabilitazione e di inclusione sociali, che sono quelli voluti dall'articolo 27 della Costituzione.

Si veda, al riguardo, la pena inflitta per la violazione più comune, quella dell'articolo 73 del testo unico, la cui misura, calcolata anche la frequente ricorrenza delle numerose aggravanti previste dalla stessa norma e dall'articolo 80, arriva a livelli estremamente elevati, anche nei minimi.

Analogamente è a dirsi per la fattispecie criminosa dell'articolo 74, i cui minimi, anche senza aggravanti, sono elevatissimi e, con le aggravanti, superiori ai limiti minimi previsti per i più gravi reati contro la persona.

Si è intervenuti anche sulla entità delle pene pecuniarie. Le stesse sono state misurate nel testo unico sugli elevati introiti che il traffico illecito di stupefacenti notoriamente procura.

È però un dato pacifico che: in primo luogo, lo spaccio generalmente colpito è quello piccolo e, in secondo luogo, così come tali introiti si formano, altrettanto rapidamente si dissolvono, tranne che non si sia in presenza di organizzazioni particolarmente attrezzate sul piano finanziario e criminale.

Comunque, i più frequenti destinatari delle condanne continuano ad essere i tossicodipendenti, che dissipano in tempi velocissimi ciò che incassano e che molto spesso investono i loro introiti nel pagamento dei debiti contratti per gli acquisti precedenti. Ciò che l'esperienza dimostra è che la quasi totalità di queste elevate pene pecuniarie è convertita in sanzioni sostitutive per l'insolvenza degli interessati. Di qui il ridimensionamento, che si propone, anche delle pene pecuniarie.

In tale situazione normativa, come già osservato, non vi è alcuna indicazione differenziale per coloro che partecipano alle condotte criminose sotto la spinta della tossicodipendenza, a riprova della voluta ignoranza di

questa condizione e della fiducia riposta nell'unica risposta repressiva. Le aperture a possibili misure alternative, correlate a percorsi riabilitativi dalla dipendenza arriveranno in fase esecutiva, ma, in quel momento, l'entità delle pene inflitte potrà essere tale da impedire l'ammissibilità a tali misure o da ritardarla a dopo una parziale e non breve espiazione carceraria.

2) La prima linea di intervento indicata al numero 1) esplicita l'esito referendario e afferma la non punibilità dell'uso e delle condotte connesse.

Inoltre, sottrae al sistema sanzionatorio, anche se solo amministrativo, gli interventi oggi contenuti nell'articolo 75 del testo unico. Si è inserita anche una modifica che interessa l'intervento medico per i tossicodipendenti malati, che risulta precluso da una parte dell'articolo 43, commi 5-bis e 5-ter, parte che viene soppressa.

3) La revisione del trattamento sanzionatorio previsto dal testo unico si muove su tre linee, la terza delle quali riguarda la fase dell'esecuzione della pena:

a) la prima è quella di un ridimensionamento generale delle sanzioni previste dalla legge;

b) la seconda è quella di una particolare disciplina nei confronti delle persone tossicodipendenti;

c) la terza riguarda la normativa sull'esecuzione, che deve essere rivolta in ogni caso a rendere possibili soluzioni riabilitative extracarcerarie rispetto a quelle detentive.

4) Si tratta, infine, di intervenire in due materie che stanno a monte e a valle del sistema sanzionatorio di cui ci si sta occupando. La prima è quella di una verifica delle tabelle previste dall'articolo 14 del testo unico, per accertare se le stesse risultino valide e attuali. La seconda riguarda la concreta previsione delle risorse necessarie per rendere forte e completo il sistema organizzativo di intervento sulle dipendenze in

modo che sia realmente capace di offrire occasioni di riabilitazione e di inclusione sociali. È evidente che se si riduce la risposta repressiva e si rilancia quella di riabilitazione e di recupero sociali, la validità di una tale scelta si gioca sull'efficienza del sistema organizzativo ed operativo di tale seconda risposta. A questo riguardo:

a) dovranno essere concentrate tutte le risorse presso la regione, quale ente responsabile del Servizio sanitario nazionale in ciascun territorio: anche quelle attualmente assegnate ad organi centrali dovranno, pertanto, essere distribuite regionalmente;

b) i servizi locali sulle dipendenze dovranno essere dimensionati sui reali bisogni dei singoli territori e articolati in gruppi operativi multiprofessionali, in conformità alle migliori esperienze attuate;

c) sia in attuazione della previsione dell'articolo 96, comma 3, del testo unico, sia con riferimento alle previsioni del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (confermate dalle sperimentazioni di alcune regioni, come la Toscana), i servizi per le tossicodipendenze dovranno essere organizzati allo stesso livello anche negli istituti di pena: nonostante la riduzione della risposta penale in termini carcerari, sarà sovente dal carcere che si dovranno fare ripartire i percorsi riabilitativi. In questo specifico settore, si è prevista l'equiparazione degli stranieri ai cittadini per l'accesso ai servizi.

Si illustrano, di seguito, le modifiche normative proposte, secondo i criteri enunciati.

A) *Le modifiche del sistema sanzionatorio*

Per l'articolo 43 non occorre aggiungere altro a quanto già indicato.

Con le modifiche dell'articolo 73 si agisce su più piani, come accennato in precedenza. È modificata la previsione normativa del delitto di cui all'articolo 73, attualmente distinto in una serie interminabile di fattispecie corrispondenti, che vengono ridotte ad una

sola, che si ritiene si rinvenga costantemente in ognuna delle fattispecie precedenti. Nel contempo si esplicita che non è punibile né l'uso delle sostanze, né la detenzione per l'uso e si richiede, pertanto, che la detenzione punibile sia quella posta in essere al fine di cedere la sostanza a terzi per ricavarne un profitto. Questo resta vero anche se si è intervenuti sugli aumenti di pena conseguenti all'applicazione delle aggravanti.

Le modifiche intervenute nei vari commi contengono una generale revisione delle pene, con una sensibile riduzione delle stesse. Ciò nonostante resta elevata la pena massima prevista nel comma 1, anche per il possibile apporto delle numerose circostanze aggravanti previste sia dall'articolo 80, sia dallo stesso articolo 73. Così che non vi è alcun dubbio che vi è spazio all'applicazione di sanzioni molto severe quando il caso presenti una particolare gravità.

Si è applicata, invece, una linea sanzionatoria specifica e attenuata per i tossicodipendenti, che si rendono autori dei reati previsti dalla norma. Tre gli interventi:

1) le sanzioni applicate ai tossicodipendenti sono quelle previste per le ipotesi di reato di lieve entità;

2) si è aperta la possibilità alla valutazione di irrilevanza del fatto, nei casi di lieve entità, nei quali l'applicazione della pena può intralciare lo sviluppo di interventi riabilitativi;

3) infine, si è introdotto (riferendoci, come per l'irrilevanza del fatto, ad istituti previsti dalla procedura penale minorile) l'istituto della messa alla prova, finalizzato allo svolgimento di un programma riabilitativo dalla tossicodipendenza.

Sono previsti due articoli aggiuntivi specifici: il *73-bis*, sul traffico di sostanze stupefacenti e il *73-ter*, su un'attenuante speciale.

La modifica dell'articolo 74 è volta ad evitare l'inflazione verificatasi nell'applicazione della norma, per la quale è spesso decisiva, in presenza della genericità della pre-

visione normativa, la scelta iniziale della contestazione da parte del pubblico ministero richiedente. Si sono, quindi, introdotti elementi di specificazione della fattispecie punibile, cercando di farla corrispondere alla figura vera e propria del narcotraffico.

Si sono previsti anche interventi specifici su altre norme. La prima è quella dell'articolo 75 che prevede la sospensione del processo e la messa alla prova.

La seconda è quella dell'articolo 79, per il quale si sopprime la seconda ipotesi (cioè, il consenso ad adibire), inevitabile fonte di gravi difficoltà di accertamento e sovente condizionata da situazioni di intimidazione o di occasionali emergenze, che ne ridimensionano gravità e significato. Nel quadro del generale ridimensionamento delle pene previste attualmente, si opera, inoltre, una diminuzione di quelle di cui alla norma in questione.

La terza è quella dell'articolo 83. Si intende sottolineare che, se il medico rilascia prescrizioni relative a sostanze stupefacenti o psicotrope ad un tossicodipendente con giustificazioni terapeutiche (esistenti nella letteratura clinica in materia), la terapeuticità delle stesse non può essere negata.

La quarta è quella dell'articolo 86. Uniformemente alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 58 del 20-24 febbraio 1995), si evidenzia la natura di misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero e l'esigenza che l'esecuzione della stessa sia sottoposta all'accertamento della pericolosità sociale del condannato. Nel contempo si prevede che, in caso di revoca di tale misura, non possano essere operati interventi di carattere amministrativo, contrastanti con una pronuncia giudiziaria, emessa a seguito di regolare procedura giurisdizionalizzata. Si sopprime poi quella parte della norma che prevede il provvedimento amministrativo del prefetto, emesso con un'ingiustificata anticipazione dell'esito del procedimento penale.

B) *Le modifiche nel sistema dell'esecuzione della pena*

La modificazione degli articoli 90 e seguenti si muove su due piani.

Il primo riguarda la revisione del sistema delle due misure, previste dagli articoli 90 e 94, della quasi totale prevalenza della seconda e del modestissimo ricorso alla prima. L'ammissione a questa è stata disposta solo in rari casi dai tribunali di sorveglianza, anche in ragione della mancanza di un regime esecutivo, che individuasse organi responsabili di controllo e di sostegno. Si è ritenuto, allora, di distinguere la portata delle due norme, sviluppando una differenza già esistente fra le stesse, riservando l'articolo 90 a coloro che hanno già concluso positivamente un programma terapeutico e socio-riabilitativo e l'articolo 94 a coloro che hanno in corso o intendono sottoporsi a un tale programma. Si è operata anche una revisione delle norme processuali.

Il secondo piano di intervento riguarda un aspetto su cui si è concentrata l'attenzione anche durante le conferenze nazionali sugli stupefacenti: la situazione di coloro che, sovente per il concorso di pene inflitte con più sentenze, devono espiare pene superiori ai limiti di ammissibilità alle misure alternative.

Il ridimensionamento delle pene applicabili nella materia in esame dovrebbe evitare, in avvenire, le situazioni attuali di eccessivo carico delle pene complessive da eseguire e la conseguente difficoltà di accesso degli stessi alle misure alternative alla detenzione. Ciò non toglie che situazioni di pena eccedente l'ammissibilità alle misure potranno egualmente presentarsi: sia per chi è già condannato con il regime precedente delle pene, sia per chi, comunque, pur con il nuovo sistema sanzionatorio, per la molteplicità dei fatti e il frazionamento dei processi, che caratterizzano la «carriera penale» dei tossicodipendenti, si troverà dinanzi all'espiazione di pene concorrenti molto elevate, oltre i li-

miti di ammissibilità alle misure alternative. Si deve cercare di risolvere tale problema.

Uno strumento che viene usato è la grazia parziale, che riduce le pene nei limiti in cui è consentita l'ammissione alle misure alternative. Lo strumento della grazia ha però, per il suo carattere discrezionale e, ovviamente, «grazioso», e per l'appartenenza ad un organo quale il Presidente della Repubblica, un'utilizzabilità quantomeno incerta.

Si è pensato, per la parte di pena che supera il limite di ammissibilità alla misura alternativa, ad un'esecuzione specifica con una misura avente determinate caratteristiche: quella, in particolare, di avere carattere riparativo dell'aggressione al sistema normativo, posta in essere dalla commissione del reato o dei reati.

Si parla del cosiddetto «programma di reintegrazione sociale», che consiste nello svolgimento di lavoro non retribuito di pubblica utilità.

La norma messa a punto con il presente disegno di legge chiarisce che il programma di reintegrazione sociale deve essere attuato nel quadro della realizzazione di un programma terapeutico riabilitativo, adeguatamente strutturato con un inserimento in una comunità che lo attui: in tal modo accanto al programma di reintegrazione sociale si attuerebbe, comunque, quello volto al superamento della tossicodipendenza, che resta il problema centrale dell'esperienza del soggetto.

Si è anche ritenuto che le ragioni di introduzione di questa norma valgano anche nel caso di cui all'articolo 90, così come modificato. In tale caso, però, la misura consisterà nella sola applicazione del programma di reintegrazione sociale, pur sempre sviluppato con l'inserimento presso una comunità.

Riportata, attraverso l'esecuzione di tale misura, la pena nei limiti di ammissibilità alle misure alternative già previste, può subentrare l'applicazione di queste. Si possono avere riserve su un'eccessiva vanificazione della pena, che si realizza per tale via, ma

si deve avere presente che una previsione del genere dovrebbe essere limitata agli specifici casi di persone che, nel periodo della tossicodipendenza «attiva», hanno collezionato processi e condanne, attingendo a pene complessive che sono, nella sostanza, sproporzionate al danno sociale che hanno prodotto; soggetti che, ovviamente, abbiano dimostrato e dimostrino la loro volontà di affrancarsi dalla dipendenza.

Nel rivedere il regime degli interventi alternativi alla detenzione per i tossicodipendenti e gli alcooldipendenti, si è cercato di tenere presenti alcune situazioni di particolare disagio, fra le quali quella degli stranieri, per prevederne, comunque, la presa in carico da parte dei servizi pubblici.

Infine si è abrogata la previsione del comma 6 dell'articolo 96, in quanto interferisce negativamente sulla presa in carico dei soggetti interessati da parte dei servizi per

le tossicodipendenze competenti. La copertura finanziaria, attualmente prevista per l'amministrazione penitenziaria, passa ai servizi per le tossicodipendenti predetti.

L'articolo 91 è sostituito.

L'articolo 92 è sostituito.

L'articolo 93 è abrogato.

L'articolo 94 è modificato.

Dopo l'articolo 94 è introdotto l'articolo 94-bis.

All'articolo 96, il comma 6 è abrogato.

Dopo l'articolo 113 è inserito l'articolo 113-bis, sulle misure di riduzione del danno.

L'articolo 127, sulle risorse per gli interventi in materia di dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, è sostituito.

L'ultimo articolo del disegno di legge modifica l'articolo 47 della legge n. 354 del 1975, in materia degli effetti dell'esito positivo del periodo di prova di affidamento dei condannati ai servizi sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,» sono soppresse;

b) al comma 5-*ter*, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono soppresse.

Art. 2.

1. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - (*Vendita di sostanze stupefacenti*). - 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate al comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì a chiunque al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da euro 500 a euro 2.500, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.

6. Se il responsabile dei fatti di cui ai commi 1 e 4 è tossicodipendente, come certificato da una struttura pubblica in base ad adeguata anamnesi, si applicano, comunque, le pene di cui al comma 5.

7. Nei casi di cui al comma 6, quando i fatti sono di lieve entità ai sensi del comma 5, se si presume che l'ulteriore svolgimento del procedimento, nonché la successiva esecuzione delle pene detentive previste, pregiudicano lo sviluppo di interventi riabilitativi dalla tossicodipendenza nei confronti dell'interessato, il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto».

2. Dopo l'articolo 73 del testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 73-bis. - (Traffico di sostanze stupefacenti) - 1. Quando per i mezzi, per le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per

la qualità e la quantità delle sostanze i fatti previsti dall'articolo 73 sono di particolare gravità, si applicano le pene della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.800 a euro 258.200 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 ovvero della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.160 a euro 51.600 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.

Art. 73-ter. - (*Attenuante speciale*) - 1. Le pene previste dagli articoli 73 e 73-bis sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ivi previsti».

Art. 3.

1. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 73, in modo stabile e continuativo, organizzando i mezzi e le persone così da costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato illecito degli stupefacenti in un'area territoriale rilevante, rispondono del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni»;

b) al comma 2 le parole: «con la reclusione non inferiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non inferiore a tre anni»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a otto anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a cinque anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purché la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne, per sé o per altri, il profitto»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dai commi 5 e 6 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale».

Art. 4.

1. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (*Sospensione del processo e messa alla prova*) - 1. Nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 73, se il responsabile ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con un'azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'articolo 115, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'interessato per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato. Il processo è sospeso, limitatamente all'interessato, per un periodo di prova di un anno, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l'ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:

a) affida l'interessato al centro di servizio sociale per adulti territorialmente competente;

b) stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall'interessato secondo le indicazioni dei responsabili dello stesso programma;

c) impartisce prescrizioni utili affinché l'interessato mantenga un regime di vita adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.

2. Contro l'ordinanza indicata al comma 1 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. L'impugnazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il centro di servizio sociale per adulti aggiorna periodicamente il giudice sull'andamento della prova sia rispetto all'osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nell'attuazione del programma terapeutico, trasmettendo, per quanto concerne i progressi, le comunicazioni dei responsabili del programma.

4. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte.

5. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario, riprende il corso del procedimento».

Art. 5.

1. All'articolo 79 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o consente che sia adibito» sono soppresse e le parole da: «con la reclusione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, o con la re-

clusione da otto mesi a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 2.500 se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14»;

b) al comma 2, le parole: «o consente che altri lo adibisca» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «dalla metà a due terzi» sono soppresse.

Art. 6.

1. All'articolo 80 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 73 e 73-bis» e le parole: «da un terzo alla metà» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata di un terzo; la pena è aumentata della metà quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 e dall'articolo 73-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo. Le quantità delle sostanze si considerano ingenti quando l'introduzione delle stesse nel mercato illecito ne altera gli equilibri in atto».

Art. 7.

1. All'articolo 83 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I-bis. Ai fini di cui al presente articolo l'uso è considerato terapeutico anche quando è volto ad intervenire sulla tossicodipendenza».

2. Al comma 1 dell'articolo 85 del testo unico, dopo le parole: «agli articoli 73,» sono inserite le seguenti: «73-bis,».

Art. 8.

1. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - (*Misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato*). - 1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal presente testo unico, a pena espriata, è espulso dallo Stato, se risulta socialmente pericoloso.

2. La revoca della misura di sicurezza, disposta dal magistrato di sorveglianza in sede di accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale, esclude o fa cessare gli effetti di altro provvedimento di espulsione di un'autorità amministrativa».

Art. 9.

1. L'articolo 90 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - (*Affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata per delitti commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza*). - 1. L'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, può essere disposto nei confronti di persona che deve scontare una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche quale parte residua di maggior pena, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza qualora risulti che il condannato ha concluso positivamente un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Oltre alle prescrizioni previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, utili al mantenimento o al completamento del percorso di reinserimento sociale, può essere stabilito, compatibilmente con le prescrizioni predette, che, durante tutto o parte del periodo di affi-

damento in prova, il condannato presti un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità».

Art. 10.

1. L'articolo 91 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - (*Istanza per affidamento in prova al servizio sociale*). - 1. La misura alternativa alla detenzione di cui all'articolo 90 è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza di cui al comma 1 è allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione e l'avvenuto completamento del programma stesso.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90».

Art. 11.

1. L'articolo 92 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - (*Procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza*). - 1. Il procedimento

si svolge ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nell'istanza e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3. L'ordinanza che conclude il procedimento è comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se l'istanza non è accolta, emette ordine di esecuzione della pena».

Art. 12.

1. L'articolo 93 del testo unico è abrogato.

Art. 13.

1. All'articolo 94 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l*-bis. I detenuti stranieri, apolidi o senza fissa dimora fruiscono dell'assistenza relativa alla condizione di tossicodipendenza a carico delle strutture del Servizio sanitario nazionale nel cui territorio hanno dimora o nel quale comunque si trovano o nel territorio in cui ha sede l'istituto penitenziario di assegnazione. Tali strutture provvedono agli interventi di cui al comma 1 e alla corrispondente presa in carico dei soggetti»;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. - (*Programma di reintegrazione sociale nell'ambito del programma terapeutico e riabilitativo*). - 1. Se la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior pena, è superiore a quella prevista dall'articolo 94 e deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui al medesimo articolo 94, ad un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell'ambito di un programma terapeutico e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da intraprendere presso una comunità terapeutica gestita dal servizio pubblico o da uno degli enti ausiliari di cui all'articolo 115. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante: lo stato di tossicodipendenza, l'idoneità del programma terapeutico e riabilitativo attuato dalla stessa, la disponibilità ad effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell'ente ausiliario, nonché la disponibilità degli stessi o di altro ente all'attuazione del programma di reintegrazione sociale indicato. Si applica il comma 1-bis del citato articolo 94.

2. Le spese di attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico dell'ente che lo attua e che deve provvedere alla copertura assicurativa dell'interessato.

3. Il tribunale di sorveglianza, se accoglie l'istanza di cui al comma 1, nel provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, definisce le modalità di attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico e ria-

bilitativo, i tempi di svolgimento del primo e le modalità connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l'interessato permane per il programma terapeutico e riabilitativo.

4. Gli enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente al centro di servizio sociale per adulti, nei tempi concordati con questo, sull'andamento dei programmi stessi. Il centro riferisce al magistrato di sorveglianza.

5. Se l'interessato abbandona l'uno o l'altro programma di cui al comma 1 o entrambi o pone in essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si applica, altresì, l'articolo 51-bis della citata legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni.

6. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la disciplina prevista dall'articolo 94.

7. Quando l'entità della pena residua, in relazione all'avvenuta esecuzione della misura prevista dal presente articolo, rientra nei limiti di cui all'articolo 94, l'interessato può avanzare istanza per l'applicazione di tale norma.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nel caso di cui all'articolo 90 limitatamente all'attuazione del programma di reintegrazione sociale, realizzato, comunque, attraverso l'inserimento in una comunità. Si applica la disposizione di cui al comma 7».

Art. 15.

1. Il comma 6 dell'articolo 96 del testo unico è abrogato.

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 113 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - (*Interventi di riduzione dei danni*). - 1. Nel predisporre ed attuare i programmi farmacologici, i servizi pubblici utilizzano le sostanze, anche se inserite nelle tabelle previste dall'articolo 14, che rispondono alle indicazioni cliniche nazionali e internazionali stabilite in materia.

2. I servizi pubblici attuano interventi di riduzione del danno derivanti dall'abuso di sostanze stupefacenti con interventi multiprofessionali affiancati da trattamenti farmacologici a lungo termine o a mantenimento secondo la valutazione clinica del caso.

3. Sono altresì attuati interventi di riduzione dei danni derivanti dall'abuso di sostanze e in particolare: l'offerta gratuita di analisi delle sostanze per i consumatori, anche se non utenti del singolo servizio; la predisposizione di luoghi igienicamente idonei presso i quali è possibile l'assunzione di sostanze; la distribuzione gratuita di siringhe e di profilattici.

4. Agli interventi di cui ai commi 2 e 3 possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 114 e seguenti».

Art. 17.

1. L'articolo 127 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - (*Risorse finanziarie per gli interventi in materia di dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. Le risorse destinate al finanziamento per la lotta alla droga e per gli interventi sulle tossicodipendenze e alcooldipendenze sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto,

per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7. Tali risorse devono essere destinate al sistema dei servizi previsti dagli articoli 113 e seguenti.

2. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

3. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131».

Art. 18.

1. Il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna».

